

AL SIG. SINDACO del
COMUNE di CESENATICO

OGGETTO: richiesta autorizzazione per la pubblicità fonica per manifestazione elettorale.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____
per conto del partito _____
con sede a _____ in via _____
recapito telefonico _____
mail _____

CHIEDE

Autorizzazione a svolgere pubblicità elettorale nelle Vie di Cesenatico nei giorni _____

dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____

pubblicizzando la seguente attività elettorale _____

con il veicolo targato _____ / _____

Responsabile reperibile è il Sig. _____ tel _____

Distinti saluti

Cesenatico _____

In fede

COMUNE DI CESENATICO – SETTORE 1 UFFICIO ELETTORALE

Vista l'istanza di cui sopra;

Vista la comunicazione prefettizia del

si autorizza

L'uso di altoparlanti mobili per il solo preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi
e le riunioni di propaganda elettorali nel giorno della manifestazione ed in quello precedente.

Il tragitto dovrà salvaguardare luoghi di riposo per ricoverati, ospedali, case di cura e case di riposo.

Cesenatico, li _____

Il Dirigente

Dott. Silvio MINI

LEGGE 130 DEL 24/04/1975

Art. 7

1. Le riunioni elettorali, alle quali non si applicano le disposizioni dell'Art. 18 del testo unico 18 Giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultime comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è **consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 **del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CESENATICO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Art. 17

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Settore Attività Produttive Turismo e Vigilanza;
2. All'interno dei centri abitati sono disposte le seguenti limitazioni:
è vietata ogni forma di pubblicità fonica nel periodo 1° Giugno – 30 Settembre;
durante il restante periodo dell'anno, è consentita per promuovere iniziative a carattere culturale, sociale, sportivo, folcloristico, turistico, ricreativo, politico, organizzate da enti, associazioni di categoria, organizzazioni varie, circoli culturali e clubs sportivi, partiti e sindacati.
3. La pubblicità fonica è consentita **dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.30 alle ore 19.30**, salvo ulteriori prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
4. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.